



ACCORDO DI CONVENZIONE
PER LA PIATTAFORMA "WWW. IPERPROGETTO.IT"

INDICE DEI CONTENUTI

ACCORDO DI CONVENZIONE PER LA PIATTAFORMA WWW.IPERPROGETTO.IT... pag. 3



PROMITEX S.r.l.

Sede legale in Milano

Piazza della Repubblica, 19 - 20124

Filiale :

Via Vincenzo di Marzo, 4 – 90143 Palermo (I)

C.F. e P.IVA 12221790962

PEC: promitexsrl@pec.it

www.promitex.it

ACCORDO DI CONVENZIONE
PER LA PIATTAFORMA “WWW.IPERPROGETTO.IT”

TRA

Prom.it.ex S.r.l. (nella presente **Convenzione** anche individuata come “**Convenzionante**” o “**Promitex**”), con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica, 19 – 20124 e filiale in Palermo, Via Vincenzo Di Marco, 4 – 90143, C.F. e P.IVA 12221790962, PEC: promitexsrl@pec.it, nella persona del suo A.U., sig. Daniele Marcon, C.F. MRC DNL 81H10 F205G

E

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania (nella presente **Convenzione** anche individuato come “**Convenzionato**”, con sede legale in Catania (CT), Piazza della Repubblica, 32, CAP 95131 C.F. 80003630870 PEC collegio.catania@geopec.it, nella persona del suo Presidente Geom. Agatino Spoto, C.F. SPT GTN 64E10 B384Z, il quale conferma di essere debitamente autorizzata alla firma della presente **Convenzione**).

PREMESSO CHE

- Il **Convenzionante** è una startup innovativa che ha creato la piattaforma www.iperprogetto.it (Sito e App) dedicata a professionisti e players inter-settoriali dell’ecosistema del Building 4.0;
- Il **Convenzionato** è Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania;
- Il **Convenzionante** ha fra i suoi obiettivi la promozione dell’innovazione nell’edilizia pubblica e privata, nonché l’agevolazione dei progettisti professionali ed esecutori nella scelta e nella adozione di soluzioni efficienti e sostenibili nell’ambito del P.U.R. e dei principi del DNSH e del PNRR;
- Il **Convenzionato** ha interesse che i propri **Associati** usufruiscano di agevolazioni e benefit reali per aggiornarsi e anche per accedere a strumenti e/o servizi innovativi di acclarata utilità tecno-professionale e/o di pubblico interesse.

Pertanto, le Parti, così come identificate,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEFINIZIONI

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente **Convenzione**.
2. I termini di seguito indicati con la maiuscola – declinati sia al singolare che al plurale – hanno il seguente significato:

Convenzionante: Promitex S.r.l. così come identificato nelle Premesse alla presente Convenzione

Convenzionato: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania, così come identificato nelle Premesse alla presente Convenzione.

Convenzione: l’accordo discendente dal presente documento, sottoscritto dalle Parti.

Piattaforma: portale web www.iperprogetto.it + app.

Associato: il soggetto membro dell’organizzazione del **Convenzionato**.

Beneficiario: gli **Associati** che aderiscono alla promozione oggetto della **Convenzione**.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente **Convenzione** è la fornitura di servizi con gratuità permanente da parte del **Convenzionante** nei confronti **Associati** del **Convenzionato** che ne facciano richiesta

tramite adesione su <https://iperprogetto.it/coming-soon/> così come specificato all’art. 5 e schematizzato nella seguente tabella.

| Servizio | Importo | Data Pagamento |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Piattaforma digitale "Iperprogetto.it" | € 0,00 (Gratuità permanente) | MAI |
| | | Totale: € <u>0,00</u> |

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO

1. La presente **Convenzione** avrà durata di mesi dodici (12) a far data dalla sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata per altri mesi dodici (12), salvo differente determinazione di una delle Parti, da comunicarsi secondo le modalità indicata all'art. 12 della presente **Convenzione**.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

1. Il **Convenzionante** si impegna a garantire ai **Beneficiari** l'utilizzo del servizio indicato all'art. 2 e delle relative funzioni fruibili nella **Piattaforma** www.iperprogetto.it. L'accesso al servizio sarà avverrà, tramite adesione da parte del **Beneficiario** su <https://iperprogetto.it/coming-soon/>
2. Il **Convenzionato** si obbliga ad informare i propri **Associati** sull'attivazione e sui termini della presente **Convenzione**.
3. Il **Convenzionante** si obbliga a supportare l'attività d'informazione sulle funzioni e sull'utilizzo ottimale della **Piattaforma**.

ART. 5 - VINCOLI E CORRISPETTIVI

1. Il **Convenzionante** offre gratuitamente ai **Beneficiari** il servizio di cui alla presente **Convenzione** in via permanente dalla sua sottoscrizione; fermo restando quanto previsto dall'art. 3 in tema di tacito rinnovo, il **Beneficiario** può, a discrezione e tramite **Piattaforma**:
 - a) recedere dalla presente **Convenzione**, autorizzando il **convenzionante** a chiudere l'account nominale sulla **Piattaforma** e cancellare files, info e contenuti dal database;
 - b) Rimodulare, secondo proprie esigenze, modalità e termini dell'iscrizione alla **Piattaforma**.

ART. 6 - RISERVATEZZA

1. Salvo per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione della presente **Convenzione** e per tutta la durata della stessa, le Parti si impegnano a tenere strettamente riservate e a non divulgare a terzi e a non utilizzare tutte le informazioni confidenziali che verranno scambiate, in forma scritta o orale, in esecuzione delle attività e per le finalità discendenti dalla presente **Convenzione**.
2. Rientrano, in ogni caso, tra le predette informazioni riservate quelle relative al c.d. know-how strategico, commerciale, quali, informazioni di processo, informazioni di prodotto, documenti tecnici, archivi e banche dati, strategie aziendali, rimanendo unicamente escluse le informazioni che: *i*) siano di pubblico dominio; *ii*) siano contenute in documenti lecitamente noti alla parte ricevente prima che la stessa ottenesse le medesime informazioni dalla parte rivelante; *iii*) siano ricevute dalla parte ricevente lecitamente da terzi senza che ciò risultasse in una violazione della **Convenzione**.
3. Le Parti si impegnano, anche per i propri dipendenti e collaboratori, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni confidenziali, i dati e le conoscenze segrete e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza.

Art. 7 - Cessione della Convenzione

1. E' fatto divieto al **Convenzionato** di cedere la presente **Convenzione** e i relativi benefit a terzi e/o a **soggetti non associati**, salva la previa autorizzazione richiesta dal **Convenzionato** e concessa dal **Convenzionante**.

Art. 8 - Risoluzione della Convenzione

1. Nel caso in cui una delle Parti fosse inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dalla presente **Convenzione**, l'altra parte avrà facoltà di risolverlo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. inviando alla parte inadempiente una contestazione scritta, a mezzo PEC, recante l'espressa intimazione ad adempiere entro quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.
2. Decorso detto termine senza che vi sia stato adempimento, la presente **Convenzione** si intenderà risolta, fermo restando il diritto della Parte adempiente al risarcimento del danno.

Art. 9 - Protezione dei dati e uso dell'immagine

1. Il **Convenzionante**, per il trattamento dei dati, si avvarrà di supporti informatici e/o cartacei, nel rispetto degli standard di massima sicurezza e riservatezza, secondo la normativa vigente e per le finalità e modalità, descritte all'interno dell'Informativa Privacy.
2. Il **Convenzionato**, inoltre, si impegna a designare il **Convenzionante** quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679(c.d. GDPR).
3. Le **Parti** convengono che sarà onere del **Convenzionante** fornire a terze parti adeguata informativa e raccogliere il consenso al trattamento, ove richiesto ai sensi dell'art. 6.1 b) del GDPR, all'atto di iscrizione da parte del **Beneficiario** alla **Piattaforma**.
4. Il **Convenzionato** autorizza il **Convenzionante** ad apporre logo e sigla consortile sui materiali promodivulgativi, sui media, supporti e canali web pianificati per la campagna mediatica (omnichannel) di lancio della **Piattaforma** www.iperprogetto.it e sulla app "iperprogetto.it". Di contro, l'eventuale uso di logo o brand del **Convenzionante** sul sito e/o sui volantini del **Convenzionato** potrà essere effettuato solo a titolo informativo e non pubblicitario.

Art. 10 - Atti di tolleranza

1. Le Parti convengono espressamente che nessuna tolleranza da parte dei contraenti nell'esercizio di qualsiasi diritto conferito in virtù della presente **Convenzione** costituirà una rinuncia a uno dei predetti diritti né l'esercizio – seppur parziale – di qualsiasi diritto precluderà l'eventuale e futuro esercizio del medesimo.

Art. 11 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni riguardanti la presente **Convenzione** avranno validità ed efficacia solo se redatte in forma scritta mediante gli indirizzi PEC indicati in epigrafe e qui di seguito riportati.

Per il **Convenzionante**: promitexsrl@pec.it

Per il **Convenzionato**: collegio.catania@geopec.it

Art. 12 - Legge applicabile e Foro competente

1. Le Parti dichiarano di scegliere, quale legge applicabile alla presente **Convenzione** ed alle obbligazioni dallo stesso nascenti, quella italiana alla quale fanno integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nella presente **Convenzione**
2. Le Parti concordano che l'Autorità Giudiziaria competente a decidere in via esclusiva tutte le eventuali controversie relative alla presente **Convenzione** sarà quella del Foro di Palermo.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. La presente **Convenzione** costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ed estingue tutte le precedenti bozze, contratti, accordi ed intese, sia scritte che orali, relative al suo oggetto e agli obblighi dei contraenti. Ogni eventuale futura modifica dovrà essere effettuata in forma scritta.
2. Le Parti si danno atto di aver negoziato in buona fede tutti i termini della presente **Convenzione**, di aver discusso ogni singola clausola e di averne compreso pienamente il significato.
3. Qualora una o più clausole venissero colpite da nullità o rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, ciò non avrà l'effetto di causare la nullità dell'insieme della presente

Convenzione né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole. Le Parti si accorderanno per apportare alla presente **Convenzione** gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa produrre l'effetto che sia più prossimo alla volontà iniziale delle Parti.


4. Le **Parti** si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi d'indirizzo della propria sede legale, entro il termine di quindici (15) giorni dal cambio medesimo.

Il presente atto è redatto in doppia copia originale e consta di 14 articoli espressi in 6 pag. presente inclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catania, 12-04-2024

Sig. Daniele Marcon
(n.q. di A.U. di Promitex S.r.l.)




Geom. Agatino Spoto
n.q. di L.R. del Collegio dei Geometri e G.L. Catania

IL PRESIDENTE


Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- artt. 3 (Durata dell'accordo); 8 (Risoluzione della Convenzione), 12 (Legge applicabile e Foro competente), 13 (Disposizioni finali)

Per il **Convenzionante**



Per il **Convenzionato**

IL PRESIDENTE



